

10 Lug 2019

Anac: illegittimo sostituire l'impresa che perde il Durc in corso di gara

Mauro Salerno

Non è possibile sostituire l'impresa, parte di un raggruppamento, che perde il requisito di regolarità contributiva in corso di gara. La novità introdotta dal correttivo appalti a maggio 2017, consente sì la sostituzione delle mandante che perde uno dei requisiti previsti dall'articolo 80 del codice appalti. Ma soltanto se l'evento accade in corso di esecuzione del contratto. Non in fase di aggiudicazione dell'appalto. Il chiarimento arriva dall'Anac. Ed è contenuto in un parere di precontenzioso (n. 555/2019) che fa luce sulla corretta interpretazione da dare alle norme che consentono la sostituzione in corsa delle imprese che partecipano alle gare d'appalto in gruppo.

La vicenda nasce dalla richiesta di un costruttore, capigruppo di un'Ati in corsa per un appalto di lavori da 498mila euro, che chiedeva di poter sostituire una mandante risultata priva del requisiti di regolarità contributiva ai controlli effettuati dalla stazione appaltante. La richiesta poggiava proprio sulle novità introdotte dal Correttivo appalti (Dlgs 56/2017) all'articolo 48 del codice appalti.

La risposta dell'Anac è negativa. L'Autorità riconosce che il correttivo ha introdotto la possibilità di sostituire le imprese che perdono i requisiti «previsti dall'articolo 80» tra i casi (concordati, fallimenti, norme antimafia) che consentono di cambiare la composizione dei raggruppamenti. Ma questo vale solo «in corso di esecuzione» dei contratti non in fase di gara.

per l'Anac, l'inciso «in corso di esecuzione» contenuto nell'articolo 48, comma 17 con riferimento «alla perdita dei requisiti di cui all'articolo 80» è «da interpretare nel senso che la sostituzione di un componente, all'interno del raggruppamento, in caso di perdita di un requisito di cui all'art. 80, è da ritenersi possibile esclusivamente alla fase dell'esecuzione contrattuale in quanto, in tale fase, concedere la possibilità di sostituzione risponde, in primis, alla necessità di perseguire il preminente interesse pubblico alla prosecuzione dell'esecuzione dell'appalto».

Conseguenza? «La sostituzione del mandante del raggruppamento che sia risultato privo, in corso di gara, del requisito di regolarità contributiva - si legge nel parere Anac - , si pone in contrasto sia con il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura, sia con il divieto generale di modificazione della composizione dei raggruppamenti rispetto a quello risultante dall'impegno formalizzato in sede di offerta».